Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 10 ottobre, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Philip Pullicino, il quale Gli ha presentato le Lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Malta.

Martedì 10 ottobre, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Jean de Rham, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Svizzera.

Martedì 10 ottobre, alle ore 12,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Mario Galbiati, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dello Uruguay.

(10613)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. **905**.

Trasformazione della Scuola di musica per ciechi « S. Alessio » in sezione staccata del Conservatorio di musica « S. Cecilia » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduta la domanda in data 13 settembre 1963, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi « S. Alessio » chiede la trasformazione delle scuole musicali interne;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di Conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso Comune;

Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta l'annessa convenzione in data 28 settembre 1965 e la relativa modifica in data 21 dicembre 1966;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola di musica esistente presso l'Istituto « S. Alessio » per ciechi di Roma comprendente le scuole di « Organo e composizione organistica » e di « Pianoforte » nonchè i corsi complementari relativi alle medesime, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica « S. Cecilia » di Roma con annessa scuola media.

La trasformazione decorre dal 1° ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata « S. Alessio » sono stabiliti come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto « S. Alessio » per ciechi, di Roma farà parte del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Roma.

Art. 3.

Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto « S. Alessio » di Roma, è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'Istituto;

b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie e scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica;

c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata;

d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti

per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino già nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto per ciechi « S. Alessio ». Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 4.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Amministrazione dell'istituto per ciechi « S. Alessio ».

Art. 5.

Per il funzionamento della sezione staccata « S. Alessio » del Conservatorio di musica di Roma viene stabilita una spesa annua di L. 30 milioni a carico dello Stato di cui L. 26 milioni per retribuzioni al personale e 4 milioni per spese di carattere generale.

Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 31. — GRECO

TABELLA *A*

Pianta organica della sezione staccata del Conservatorio di musica di Roma « S. Alessio » per ciechi

Corsi	Numero dei posti
II Ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	1
Bibliotecario	1
III Ruolo	
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Armonia complementare (Cultura musicale generale)	1
Esercitazioni corali	1
1) applicato di segreteria	1
Totale	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 669269

Convenzione per la trasformazione in sezione di Conservatorio della scuola di musica dell'Istituto dei ciechi « S. Alessio » in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno di martedì ventotto del mese di settembre (28 settembre 1965) in Roma, via dei Greci n. 18, avanti a me dott. Lodovico Mancini, coadiutore temporaneo giusta delibera del Consiglio notarile di Roma in data 9 luglio 1965 del dott. Guido Schillaci Ventura, notaio in Roma con studio in via del Tritone n. 201, inscritto nel ruolo di questo distretto notarile, assistito dai testimoni a me noti ed idonei nei signori: dott. Camillo Gizzi, nato a Ceccano il 28 dicembre 1920 e domiciliato in Roma, viale Odescalchi n. 38, e rag. Caretta Lorenzo, nato a Leonessa (Rieti) il 25 dicembre 1926, domiciliato in Roma, via Domenico Ragona n. 25.

Sono presenti i signori:

1) dott. Belmonte Tommaso, nato a Pietramelara (Caserta) il 17 settembre 1910, domiciliato in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione nella sua qualità di ispettore generale, ed in rappresentanza del predetto Ministero, autorizzato al presente atto con lettera del Ministero stesso, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione III Sezione II Protocollo n. 4633, del 25 settembre 1965, che qui si allega sotto la lettera « *A* »;

2) dott. Chiaramonte Epifanio, nato a Palermo il 5 dicembre 1894, domiciliato per la carica in Roma, viale Odescalchi n. 38, quale commissario prefettizio dell'Opera pia « Istituto dei ciechi S. Alessio » in Roma, autorizzato al presente atto con deliberazione n. 25 dell'11 maggio 1965, approvata dall'autorità tutoria con verbale n. 24539 del 6 luglio 1965, che in copia qui si allega sotto la lettera « *B* »;

3) maestro Renato Fasano, nato a Napoli il 21 agosto 1902, domiciliato, per la carica, in Roma, via dei Greci n. 18, quale direttore del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » in Roma, autorizzato al presente atto dal Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con lettera protocollo n. 4605, Divisione III, del 24 settembre 1965, che qui si allega sotto la lettera « *C* ».

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 la Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi « S. Alessio » in Roma, è trasformata in sezione del Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262 per le scuole di « Pianoforte » e di « Organo e composizione organistica ».

Come tale assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statale, e sarà governata nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

La sezione del Conservatorio di musica di « Santa Cecilia » dipende direttamente dal direttore del Conservatorio predetto.

Art. 2.

L'Istituto dei ciechi « S. Alessio » in Roma, si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione del Ministero della pubblica istruzione i locali quali risultano dalle piante che qui si allegano sotto le lettere « *D* » e « *E* » per farne parte integrante e sostanziale. Qualora, inoltre, a seguito della istituzione della sezione di Conservatorio dovessero verificarsi ulteriori esigenze di locali l'Istituto dovrà destinare altre aule a tale scopo con apposita convenzione aggiuntiva.

Si impegna altresì a provvedere alle relative spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, nonchè a quelle occorrenti per il riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, assicurazione contro incendi, ed a cedere in proprietà dello Stato tutto il materiale didattico oggi in dotazione alla scuola e cioè strumenti musicali, archivio, biblioteca in nero e in Braille, mobili, suppellettili di ogni genere di cui all'inventario con annesse parti analitiche, che qui si allegano rispettivamente sotto le lettere « *F* » e « *G* » per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Gli alunni della sezione del Conservatorio di musica di « Santa Cecilia » godranno dell'esonero delle tasse scolastiche in conformità della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 4.

La sezione del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » prevederà, come dalla pianta organica, appresso indicata, sei cattedre di ruolo di insegnamento musicale, oltre ad un posto di ruolo di bibliotecario e ad un posto di ruolo di trascrittore di musica per il sistema Braille.

Per la scuola media della sezione del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » si provvederà a norma dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previsti nella presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 5.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo ordinario della Scuola di musica dell'Istituto « S. Alessio » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo, e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione del personale nei ruoli dello Stato;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Scuola di musica dell'Istituto « S. Alessio », per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della sezione del Conservatorio di musica di « Santa Cecilia » e nella scuola media annessa alla sezione stessa;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che gli insegnanti di materie letterarie in particolare siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Art. 6.

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328, ed alla legge 28 luglio 1961, n. 831; e gli insegnanti ciechi che verranno assunti nei ruoli dello Stato potranno essere utilizzati esclusivamente nelle sezioni di Conservatorio di musica per ciechi.

Al personale insegnante all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto agli effetti della carriera il servizio di ruolo prestato presso la Scuola musicale « S. Alessio » dalla data della loro stessa assunzione in ruolo presso la Scuola musicale dell'Istituto « S. Alessio ».

Art. 7.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze della Scuola musicale dell'Istituto « S. Alessio » le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Gli attuali studenti della Scuola di musica dell'Istituto « S. Alessio » passano a far parte della sezione del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » previo esame di ammissione a norma delle vigenti disposizioni di legge per i Conservatori di musica di Stato e nei modi previsti dalle stesse.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima della scadenza.

PIANTA ORGANICA

della sezione del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » (ex Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi « S. Alessio » in Roma)

N. 1 cattedra di « Organo e composizione organistica ».
N. 1 cattedra di « Pianoforte ».
N. 2 cattedre di « Teoria e solfeggio ».
N. 1 cattedra di « Cultura musicale generale ».
N. 1 cattedra di « Esercitazioni corali ».
N. 1 Bibliotecario
N. 1 Trascrittore di musica con il sistema Braille.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza ed invocano i benefici fiscali previsti dalle vigenti leggi.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me notaio.

Scritto da persona di mia fiducia ed a macchina a norma di legge in due fogli per pagine scritte otto meno linee dodici.

F.to: Tommaso BELMONTE n. q.
» Epifanio CHIARAMONTE n. q.
» Renato FASANO n. q.
» Camillo GIZZI, *teste.*
» Lorenzo CARETTA, *teste.*
» Not. Lodovico MANCINI, *coadiutore.*

Registrato a Roma il 18 ottobre 1965, al n. 7665, vol. 510, Atti Pubblici. Esatte L. gratis.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 713630

Atto aggiuntivo di convenzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre (21 dicembre 1966), in Roma, nel mio studio, avanti a me dott. Guido Schillaci Ventura, notaio in Roma con studio in via del Tritone n. 201, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti i signori:

1) dott. Belmonte Tommaso, nato a Pietramelara (Caserta) il 17 dicembre 1910, domiciliato in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nella sua qualità di ispettore generale, ed in rappresentanza del predetto Ministero, autorizzato con lettera del Ministero stesso, Ispettorato per la istruzione artistica, Divisione III, Sezione II, protocollo numero 4633 del 25 settembre 1965, che trovasi allegata sotto la lettera « *A* » all'atto ricevuto dal mio coadiutore dott. Lodovico Mancini, in data 28 settembre 1965, repertorio n. 669269;

2) dott. Chiaramonte Epifanio, nato a Palermo il 5 dicembre 1894, domiciliato per la carica in Roma, viale Odescalchi n. 38, quale commissario prefettizio dell'Opera pia « Istituto dei ciechi S. Alessio » in Roma, autorizzato al presente atto con deliberazione n. 60 del 13 ottobre 1966, approvata dall'autorità tutoria con verbale n. 26198 del 15 novembre 1966 che in copia, previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera « *A* »;

3) maestro Renato Fasano, nato a Napoli il 21 agosto 1902, domiciliato per la carica in Roma, via dei Greci n. 18, quale direttore del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » in Roma, autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con lettera prot. n. 4605, Divisione III, del 24 settembre 1965, che trovasi allegata sotto la lettera « *C* » al citato atto ricevuto dal mio coadiutore dottor Lodovico Mancini in data 28 settembre 1965, repertorio n. 669269.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo premettono:

che, con atto a rogito del mio coadiutore dott. Lodovico Mancini, in data 28 settembre 1965, repertorio n. 669269, registrato a Roma il 18 ottobre 1965 al n. 7665, vol. 510, veniva stipulata una convenzione fra l'« Istituto dei ciechi S. Alessio » di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione per la trasformazione della Scuola di musica dell'Istituto stesso in sezione di Conservatorio;

che, in data 4 ottobre 1966, con ministeriale n. 4346, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, ha ritenuto di dover proporre un'ulteriore modifica al testo della convenzione, riguardante la pianta organica della sezione staccata del Conservatorio;

che, le modifiche proposte concernono le variazioni dei seguenti posti di organico:

a) « n. 2 cattedre di Teoria, solfeggio e dettato musicale » in luogo di « n. 2 cattedre di Teoria e solfeggio »;

b) « n. 1 cattedra di Armonia complementare (Cultura musicale generale) » in luogo di « n. 1 cattedra di Cultura musicale generale »;

c) « n. 1 applicato » in luogo di « n. 1 Trascrittore di musica con il sistema Braille »;

che, tali modifiche tendono, per quanto attiene ai punti a) e b), a meglio configurare sotto il profilo didattico le materie di insegnamento, e che, relativamente al punto c) a ricercare una corrispondenza economica-giuridica fra l'ordinamento statale e quello del S. Alessio non esistendo negli organi dei Conservatori, un posto di trascrittore di musica con il sistema Braille;

che, tali modifiche sono di carattere puramente formale, e non investono la sostanza della convenzione già stipulata fra le parti.

Approvata la narrativa che precede perchè formi parte integrante e sostanziale del presente atto le costituite parti nel mentre confermano in ogni sua parte la Convenzione di cui in premessa, stipulata dal mio coadiutore dott. Lodovico Mancini, in data 28 settembre 1965, repertorio n. 669269 deliberano di modificare la pianta organica della più volte citata convenzione nel senso qui di seguito indicato:

Pianta organica della sezione del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » (ex Scuola di musica dell'Istituto dei ciechi « S. Alessio » in Roma).

N. 1 Cattedra di « Organo e composizione organistica ».
N. 1 Cattedra di « Pianoforte ».
N. 2 Cattedre di « Teoria, solfeggio e dettato musicale ».
N. 1 Cattedra di « Armonia complementare » (Cultura musicale generale).
N. 1 Cattedra di « Esercitazioni corali ».
N. 1 Bibliotecario.
N. 1 Applicato.

Le spese del presente atto, sue conseguenziali e dipendenti, sono a carico dell'Istituto dei ciechi S. Alessio.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me notaio.

Scritto da persona di mia fiducia ed a macchina a norma di legge in due fogli per pagine cinque meno linee dodici.

F.to: Tommaso BELMONTE
» Renato FASANO
» Epifanio CHIARAMONTE
» dott. Guido SCHILLACI VENTURA, *notaio.*

Registrato a Roma il 4 gennaio 1967, al n. 130, vol. 770. Atti pubblici. Esatte L. 2.210.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Iscrizione del porto di Porto Torres (Sassari) nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto il regio decreto 3 giugno 1888, n. 5477, col quale il porto di Porto Torres fu iscritto nella 2ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali ai sensi e per gli effetti del succitato regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Vista la legge 12 luglio 1906, n. 430, con la quale il porto stesso fu classificato nella 1ª categoria dei porti marittimi nazionali nei riguardi della sicurezza della navigazione generale;

Considerato che il porto stesso ha superato notevolmente, negli anni 1959, 1960 e 1961, le 250.000 tonn. di merci sbarcate e imbarcate, come risulta dai prospetti del Ministero della marina mercantile e dell'Istituto centrale di statistica, e che possiede i requisiti di cui all'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1805, n. 3095, per la sua classificazione nella 1ª classe della 2ª categoria;

che, per effetto della mutata situazione del traffico interno da e per il porto in parola, si è ritenuto necessario procedere alla modifica dell'elenco degli Enti interessati al commercio del porto stesso e quindi alla variazione delle rispettive quote di concorso nelle spese;

Visti gli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari per la determinazione degli Enti da chiamare a contribuire nelle spese per il porto di cui trattasi;

Visto l'elenco di tali Enti ed il piano di riparto fra di essi delle quote di concorso in dette spese;

Considerato che il comune di Bolotana in provincia di Nuoro ha dichiarato di astenersi dall'esprimere il proprio parere in merito a detto elenco adducendo che il porto di Porto Torres non lo interessa;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 1913 del 9 gennaio 1966, ha espresso, tra l'altro, il parere che sia da respingere l'opposizione del sunnominato comune di Bolotana, configurata nella suaccennata dichiarazione di astensione;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto l'art. 15 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Porto Torres (Sassari) è iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, ferma restando la iscrizione di esso nella 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.

Art. 2.

Respinta l'opposizione prodotta dal comune di Bolotana, è approvato l'elenco degli Enti interessati chiamati a contribuire nelle spese pel porto in parola con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Il presidente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
Registro n. 20, foglio n. 2

MOD. 1

RIPARTO DELLE QUOTE DI SPESE A CARICO DELLE PROVINCIE DI SASSARI

PROVINCIE E COMUNI	Quota in ragione del principale dei tributi diretti				Quota in ragione della popolazione				Distanza ferroviaria e via navigabile	Effettiva
	Principale dei tributi diretti	Coefficiente moderatore	Prodotto della (2) con la (3)	Quota ridotta in millesimi	Numero abitanti	Coefficiente moderatore	Prodotto delle 6 X 7	Quota ridotta in millesimi		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SASSARI	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Sassari	290.257.992	0,00877	2.545.626	2.545,626	88.924	0,00877	779.860	0,779860		18
P. Torres	19.019.988	0,01587	301.847	301,847	11.324	0,01587	179.71	0,179710		1
Sorso	22.924.089	0,00901	206.546	206,546	9.608	0,00901	86.568	9,086568		17
Sennori	7.351.262	0,00833	61.236	61,236	5.667	0,00133	47.206	0,047206		20
Osilo	16.605.410	0,00641	106.441	106,441	5.963	0,00641	38.222	0,038222		32
Nulvi	13.546.284	0,00490	66.377	66,377	4.476	0,00490	21.932	0,021932		48
Uri	7.318.047	0,00595	43.542	43,542	2.487	0,00595	14.798	0,014798		36
Olmedo	—	—			1.759	—				—
Ittiri	15.151.737	0,00463	70.152	70,152	9.216	0,00463	42.670	0,426700		52
Tissi	3.255.876	0,00617	20.089	20,089	1.423	0,00617	8.780	0,008780		34
Usini	6.666.240	0,00667	44.464	44,464	3.038	0,00667	20.263	0,020263		30
Ossi	6.623.101	0,00667	44.176	44,176	4.558	0,00667	30.402	0,030402		36
Muros	1.422.995	0,00667	9.491	9,491	573	0,00667	3.822	0,003822		30
Cargeghe	2.496.987	0,00641	16.005	16,005	710	0,00641	4.551	0,004551		32
Ploaghe	15.829.058	0,00529	83.736	83.736	5.184	0,00529	27.423	0,027423		43
Codrongianus	5.444.952	0,00617	33.595	33,595	1.387	0,00617	8.558	0,008558		34
Florinas	6.064.609	0,00565	34.265	34,265	2.049	0,01565	11.577	0,011577		39
Siligo	6.632.526	0,00497	32.964	32,964	1.744	0,00497	8.668	0,008668		47
Banari	2.747.883	0,00474	13.025	13,025	1.310	0,00474	6.209	0,006209		50
Bessude	2.767.941	0,00474	12.930	12,930	717	0,00474	3.399	0,003399		50
Chiaramonti	12.460.314	0,00450	56.071	56,071	2.977	0,00450	13.396	0,013396		54
Martis	4.651.785	0,00411	19.119	19,119	1.245	0,00411	5.117	0,005117		61
Laerru	3.892.170	0,00370	14.401	14,401	1.560	0,00370	5.772	0,005772		70
Bulzi	4.036.103	0,00347	14.005	14,005	964	0,00347	3.345	0,003345		76
Sedini	11.062.670	0,00340	37.613	37,613	2.052	0,00340	6.977	0,006977		78
Valledoria	1.817.406	0,00457	8.305	8,305	3.550	0,00457	16.223	0,016223		53
Pozzomaggiore	11.890.270	0,00362	43.043	43,043	4.961	0,00362	17.959	0,017959		72
Mara	3.661.167	0,00344	12.594	12,594	1.347	0,00344	4.634	0,004634		77
Perfugas	5.076.982	0,00355	18.023	18,023	3.739	0,00355	13.273	0,013273		74
Ardara	1.908.770	0,00488	9.315	9,315	1.139	0,00488	5.558	0,005558		55
Mores	4.380.469	0,00427	18.705	18,705	3.137	0,00427	13.395	0,013395		58
Ittireddu	1.192.759	0,00387	4.616	4,616	1.120	0,00387	4.334	0,004334		66
Bonnanaro	5.683.081	0,00444	25.233	25,233	1.805	0,00444	8.014	0,008014		55
Borutta	1.099.719	0,00433	4.762	4,762	560	0,00433	2.425	0,002425		57
Torralba	6.238.162	0,00438	27.323	27,323	1.498	0,00438	6.561	0,006561		56
Tiesi	7.342.317	0,00402	29.516	29,516	3.554	0,00402	14.287	0,014287		63
Cheremule	2.961.432	0,00411	12.171	12,171	811	0,00411	3.333	0,003333		61
Giave	4.211.245	0,00392	16.508	16,508	1.529	0,00392	5.994	0,005994		65
Cossoine	5.175.944	0,00374	19.358	19,358	1.766	0,00374	6.605	0,006605		69
Semestene	6.192.689	0,00358	22.170	22,170	749	0,00358	2.681	0,002681		73
Bonorva	13.790.431	0,00362	49.921	49,921	7.143	0,00362	25.858	0,025858		72
Ozieri	12.815.925	0,00347	44.471	44,471	12.110	0,00347	42.022	0,042022		76
Nugheddu S. N.	2.692.753	0,00337	9.075	9,075	2.055	0,00337	6.925	0,006225		79
Pattada	3.345.813	0,00297	9.937	9,937	5.190	0,00297	15.414	0,015414		91
Benetutti	3.069.376	0,00249	7.643	7,643	3.142	0,00249	7.823	0,007823		114
Nule	1.510.816	0,00245	3.701	3,701	2.122	0,00245	5.199	0,005199		116
Bultei	2.995.640	0,00249	7.459	7,459	2.387	0,00249	5.943	0,005943		114
Anela	1.221.549	0,00245	2.993	2,993	1.501	0,00245	3.677	0,003677		116
Bono	2.971.405	0,00238	7.072	7,072	4.951	0,00238	11.783	0,011783		120
Bottida	1.855.678	0,00235	4.361	4,361	1.205	0,00235	2.832	0,002832		125
Burgos	1.128.826	0,00225	2.540	2,540	1.771	0,00225	3.985	0,003985		128
Esporlatu	539.433	0,00227	1.224	1,224	786	0,00227	1.784	0,001784		127
Illorai	1.915.272	0,00218	4.175	4,175	2.109	0,00218	4.598	0,004598		133
Tula	1.943.708	0,00295	5.734	5,734	2.128	0,00295	6.278	0,006278		93
Padria	5.888.921	0,00355	20.906	20,906	1.971	0,00355	6.977	0,006977		74
NUORO	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Nuoro	883.242	0,00190	1.678	1,678	22.763	0,00190	43.250	0,043250		154
Macomer	3.196.381	0,00240	7.671	7,871	8.383	0,00240	20.119	0,020119		91
Bortigali	717.234	0,00230	1.650	1,650	2.679	0,00230	6.162	0,061162		96
Borore	439.731	0,00226	994	0,994	2.961	0,00226	6.692	0,006692		98
Bolotana	505.407	0,00193	975	0,975	4.467	0,00193	8.621	0,008621		118
Silanus	237.024	0,00217	514	0,514	3.033	0,00217	6.582	0,006582		103
Orotelli	418.086	0,00166	694	0,694	3.347	0,00166	5.556	0,005556		140
Lei	61.374	0,00208	128	0,128	800	0,00208	1.664	0,001664		108
Sindia	306.861	0,00224	687	0,687	2.893	0,00224	8.480	0,006480		99

(9844)

MOD. 2

NUORO E DEI COMUNI INTERESSATI — Riparto dei coefficienti moderatori

in ragione inversa della distanza							Distanza via ordinaria o tranviaria						
Distanza risultante della somma 10 + 12 più km 60 (13)	Ragione inversa (14)	Prodotto della somma 5 + 9 per la 14 (15)	Quota ridotta in millesimi (16)	Somma colonne 5-9-16 (17)	Quota concorso comuni in millesimi $\frac{1.000}{4356,727} = 0,2295301$ (18)	Quota concorso provincie in millesimi (19)	Effettiva (1)	moltiplicato per tre (2)	Distanza per ferrovia e navigabile (3)	Somma 2 + 3 aumentata di km. 60	Ragione inversa della distanza	Riparto del coefficiente modoratore 1,00 : Sassari — — 0,80 : Nuoro	ANNOTAZIONI
—	—	—	—	—	—	996,5347901	—	—		—	—		
114	0,00877	22,331981	0,022	2.546,42	8584,4818735		18	54		114	0,00877		
63	0,10587	4,793166	0,005	302,032	69,3254352		1	3		63	0,10587		
111	0,00901	1,861753	0,002	206,635	47,4289522		17	51		111	0,00901		
120	0,00833	0,510487	0,000	61,283	14,0662931		20	60		120	0,00833		
156	0,00541	0,682530	0,000	106,479	24,4401355		32	96		156	0,00641		
204	0,00490	0,325355	0,000	66,399	15,2405691		48	144		204	0,00490		
164	0,00595	0,259163	0,000	43,557	9,9976426		36	108		168	0,00595		
216	0,00463	0,326779	0,000	70,579	16,2000049		52	156		216	0,00463		
162	0,00617	0,124003	0,000	20,098	4,6130959		34	102		162	0,00617		
150	0,00667	0,296710	0,000	44,484	10,2104169		30	90		150	0,00667		
150	0,00667	0,294857	0,000	44,206	10,1466076		30	90		150	0,00667		
150	0,00667	0,063330	0,000	9,495	2,1793883		30	90		150	0,00667		
156	0,00641	0,102621	0,000	16,010	3,6747769		32	96		156	0,00641		
189	0,00529	0,443108	0,000	83,763	19,2261298		43	129		189	0,00529		
162	0,00617	0,207334	0,000	33,604	7,7131295		34	102		162	0,00617		
177	0,00565	0,193663	0,000	34,277	7,8676032		39	117		177	0,00565		
201	0,00497	0,163874	0,000	32,973	7,5682959		47	141		201	0,00497		
211	0,00474	0,061768	0,000	13,031	2,9910067		50	150		211	0,00474		
211	0,00474	0,061304	0,000	12,933	2,9685128		50	150		211	0,00474		
222	0,00450	0,252380	0,000	56,084	12,8729661		54	162		222	0,00450		
243	0,00411	0,786600	0,000	19,114	4,3872383		61	183		243	0,00411		
270	0,00370	0,053350	0,000	14,407	3,3068401		70	210		270	0,00370		
288	0,00347	0,048609	0,000	14,008	3,2152576		76	228		288	0,00347		
294	0,00340	0,127908	0,000	36,620	8,4053923		78	134		294	0,00340		
219	0,00457	0,038028	0,000	8,321	1,9099199		53	159		219	0,00457		
276	0,00362	0,155881	0,000	43,061	9,8837956		72	216		276	0,00362		
291	0,00344	0,043339	0,000	12,599	2,8918497		77	231		291	0,00344		
282	0,00355	0,064029	0,000	18,036	4,1398049		74	222		282	0,00355		
205	0,00355	0,045484	0,000	9,321	2,1394501		55	165		205	0,00488		
234	0,00427	0,079928	0,000	18,718	4,2963444		58	174		234	0,00427		
258	0,00387	0,017881	0,000	4,620	1,0604291		66	198		258	0,00387		
225	0,00444	0,112070	0,000	25,241	5,7935692		55	165		225	0,00444		
231	0,00433	0,029290	0,000	4,764	1,0934814		57	171		231	0,00433		
228	0,00438	0,119703	0,000	27,330	6,2730576		56	168		228	0,00438		
249	0,00402	0,118712	0,000	29,530	6,7780238		63	189		249	0,00402		
243	0,00411	0,050036	0,000	12,174	2,7942994		61	183		243	0,00411		
255	0,00392	0,064735	0,000	16,514	3,7904601		65	195		255	0,00392		
267	2,00374	0,072424	0,000	19,365	4,4448504		69	207		267	0,00374		
279	0,00358	0,079378	0,000	22,173	5,0893709		73	219		279	0,00358		
276	0,00362	0,170808	0,000	49,947	11,4643399		72	216		276	0,00362		
288	0,00347	0,154460	0,000	44,513	10,2170733		76	228		288	0,00347		
297	0,00337	0,030606	0,000	9,082	2,0845924		79	237		297	0,00337		
337	0,00297	0,029559	0,000	9,952	2,2842836		91	273		337	0,00287		
402	0,00249	0,019050	0,000	7,651	1,7561348		114	342		402	0,00249		
408	0,00245	0,009080	0,000	3,706	0,8506385		116	348		408	0,00245		
492	0,00249	0,018588	0,000	7,465	1,7134422		114	342		402	0,00249		
408	0,00245	0,007342	0,000	2,997	0,4879017		116	348		408	0,00245		
420	0,00238	0,016859	0,000	7,084	1,6259912		120	360		420	0,00238		
425	0,00235	0,010255	0,000	4,364	1,0016693		125	375		425	0,00235		
444	0,00225	0,005724	0,000	2,544	0,5839246		128	384		444	0,00225		
441	0,00227	0,002783	0,000	1,226	0,2814039		127	381		441	0,00227		
459	0,00218	0,009112	0,000	4,180	0,9594358		133	399		459	0,00218		
339	0,00295	0,016934	0,000	5,740	1,3175028		93	279		339	0,00295		
282	0,00355	0,074241	0,000	20,913	4,8001630		74	222		282	0,00355		
—	—	—	—	—	—	3,4652099	—	—		—	—		
422	0,00190	0,003270	0,000	1,721	0,3950213		154	362		422	0,00237	0,00190	
333	0,00240	0,018459	0,000	7,691	1,7653160		91	273		333	0,00300	0,00240	
348	0,00240	0,003809	0,000	1,656	0,3801018		96	288		348	0,00287	0,00230	
354	0,00226	0,002262	0,000	1,001	0,2297596		98	294		354	0,00282	0,00226	
414	0,00193	0,001898	0,000	2,984	0,2258576		11	835		414	0,00241	0,00193	
369	0,00217	0,001130	0,000	0,521	0,1195852		103	309		369	0,00271	0,00217	
480	0,00166	0,000215	0,000	0,700	0,1606711		140	420		480	0,00208	0,00166	
384	0,00208	0,000270	0,000	0,130	0,0298329		108	324		384	0,00260	0,00208	
357	0,00224	0,001553	0,000	0,693	0,1590644		99	297		357	0,00280	0,00224	
				4.356,727	999,9999774	1000							

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool. Contributo dello Stato a favore dell'Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda dell'Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele di produzione 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro e alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

L'Ente suddetto per la raccolta collettiva volontaria può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 2.

E' concesso all'Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 20 milioni.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscano le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto e così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dai contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di pere e di mele conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 20 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 197

(10551)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool. Contributo dello Stato a favore della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Portuense, con sede in Portomaggiore (Ferrara)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Portuense, con sede in Portomaggiore (Ferrara), promossa dall'Ente Delta padano - Ente di sviluppo, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Portuense, con sede in Portomaggiore (Ferrara), intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele di produzione 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro e alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

L'Ente suddetto per la raccolta collettiva volontaria può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 2.

E' concesso alla Società cooperativa a r. l. Deltafrutta Portuense, con sede in Portomaggiore (Ferrara), un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 6 milioni e 500 mila.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscano le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione

della misura dell'anticipazione corrisposta, e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto e così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dai contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di pere e di mele conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 6 milioni e 500 mila per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 198

(10552)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1967.

Sostituzione di un sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO E RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Visto l'art. 25 dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1966, con il quale il dott. Pasquale Misuraca è stato nominato, tra gli altri, sindaco supplente della Sezione di cui innanzi, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1965-1967;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del dott. Misuraca, a seguito della sua destinazione ad altro incarico;

Decreta:

La dott.ssa Angela Maria Storaci è nominata sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pasquale Misuraca, destinato ad altro incarico.

La predetta dott.ssa Storaci resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 9 luglio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10079)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1967.

Nomina del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'articolo 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1964, relativo alla nomina del presidente e alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dello Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Considerato che gli organi dell'Istituto predetto sono scaduti per compiuto triennio e che si rende, pertanto, necessario procedere alla loro ricostituzione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate ai sensi delle disposizioni precitate dalle Associazioni sindacali competenti e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Filippo Di Giovanni è confermato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bacchetti dott. Mario, Bagna dott. Costantino, Bianchi dott. ing. Bruno, Ciabattini avv. Raffaele, D'Ardia Caracciolo rag. Luigi, De Bernardi avv. Mario, Gandini dott. ing. Virginio, Gianni dott. ing. Giorgio, Guastalla dott. ing. Mario, Mereta col. Rinaldo, Ottaviani dott. Marcello, Pierro dott. ing. Simone e Vanoni dottor ing. Diego, in rappresentanza dei dirigenti;

Segrè cav. lav. dott. ing. Marco Claudio, Toscani avv. Rosario e Vignuzzi dott. ing. Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione dott. Girolamo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto come segue:

Riccomanni rag. Mario e Tosana dott. Italo, membri effettivi, Cimadori rag. Mario e Mondaini dottor Gaetano, membri supplenti, in rappresentanza dei dirigenti;

Faudella avv. Carlo, membro effettivo e Valente dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ghergo dott. Alberto, membro effettivo e Baiocchini Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Piscitelli dott. Filippo, membro effettivo e Mengoli dott. Guido, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

(10618)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Villa Castelli (Brindisi).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Villa Castelli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Pio Rinaldi.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica Azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso di adozione complessi ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, tra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche ed il riordinamento di vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica.

Poichè, inoltre, il Consiglio comunale di Villa Castelli è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Brindisi, addì 5 ottobre 1967

Il prefetto: DE CAMPORA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1967 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Villa Castelli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il vice prefetto dott. Pio Rinaldi;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'Ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il Consiglio comunale sciolto per la seconda volta nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Villa Castelli, affidata al vice prefetto dott. Pio Rinaldi, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 27 giugno 1967, data del citato decreto presidenziale.

Brindisi, addì 5 ottobre 1967

(10622) *Il prefetto:* DE CAMPORA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 ottobre 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Alliste (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Alliste per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

Con decreti prefettizi p.n., del 14 aprile 1967 e del 14 luglio 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di complessivi mesi 6.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli artt. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 10 ottobre 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato sciolto il Consiglio comunale di Alliste e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

con decreto prefettizio p. n., del 14 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi;

con decreto prefettizio p. n. del 14 luglio 1967, il termine di scadenza è stato prorogato di altri mesi 3;

Considerato che il Consiglio comunale di Alliste è stato sciolto per una seconda volta nel giro di anni due;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per un massimo di mesi 6, a norma dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alliste, affidata al direttore di sezione dott. Roffredo Monizza, è prorogata per un massimo di mesi 6 a decorrere dal 16 ottobre 1967.

Lecce, addì 10 ottobre 1967

(10621) *Il prefetto:* MARCHEGIANO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8585 in data 4 ottobre 1967 il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 31 ottobre 1967, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(10482)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8586 in data 4 ottobre 1967, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1967, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1°-31 ottobre 1967.

(10483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9540/2223, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balducci Giuseppe, nato a Corato il 23 ottobre 1931, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 386 riportata in catasto alla particella n. 115-c del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 149.

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9538/2225, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Benedittis Beniamino, nato a Corato il 21 aprile 1904, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 250 riportata in catasto alla particella n. 21-*a*, *o* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 407.

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, n. 9537/2226, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patruno Marianna, nata a Corato il 19 marzo 1908, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa Ruvo » in Corato, estesa mq. 216 riportata in catasto alla particella n. 21-*a m* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 405.

(10462)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Capestrano

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1967, n. 10530/2554, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Capestrano delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Capestrano, estese mq. 1131 riportate in catasto alle particelle numeri 445 (a frazionarsi) del foglio di mappa n. 4 e n. 608 (a frazionarsi), del foglio di mappa n. 7 del comune di Capestrano e nella planimetria tratturale con i numeri 445-*b* e 608-*b*.

(10467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.894.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10562)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.467.306 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10563)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967 il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10564)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.043.457 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10565)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.413.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10566)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967 il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10567)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10530)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.264.997 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10568)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967 il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.787.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10569)

Autorizzazione al comune di S. Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967 il comune di S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.958.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10570)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967 il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.895.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10571)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967 il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.528.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10572)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967 il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.063.086 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10573)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1967 il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1967, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1968 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con i decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 ed il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopradette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio dell'ammontare di L. 2.000.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie biologiche;
n. 2 borse di studio per le materie chimiche;
n. 5 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 4 borse di studio per le materie fisiche;
n. 4 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 1. borsa di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;
n. 1 borsa di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1968; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione, viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali. Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo, non potrà avvenire, prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa. Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione, da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4. I ratei successivi saranno corrisposti, su dichiarazione dello stesso capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, al meno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che si troveranno nell'impossibilità, in quanto residenti e con attuale dimora all'estero, di procurarsi la carta da bollo, potranno redarre la propria domanda in carta semplice, purchè tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto, al fine di evitare il pagamento delle penalità, all'uopo previste dalla legge.

In relazione a quanto sopra, ai candidati assegnatari di borsa di studio, che inizieranno la relativa attività presso il predetto Istituto, verrà restituita la suddetta domanda, affinchè venga regolarmente bollata in Italia presso l'« Ufficio del registro », secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo.

Tale adempimento dovrà essere espletato, entro tre giorni dalla data di restituzione della stessa domanda, la quale dovrà, in ogni caso, essere riconsegnata, tempestivamente, all'ufficio che ha provveduto alla restituzione medesima.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro e data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la santità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata presso il Ministero degli affari esteri italiano.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera c);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dovranno essere tradotti in italiano e la traduzione autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata dei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la traduzione in lingua italiana, dei predetti documenti, potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale e quindi autenticata presso la Procura della Repubblica Italiana.

I documenti e l'elenco di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Gli atti di cui al presente articolo, dovranno essere debitamente bollati in Italia, presso l'Ufficio del registro, secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo.

Coloro che si troveranno nell'impossibilità di far applicare l'imposta di bollo ai predetti atti, in quanto residenti e con attuale dimora all'estero, gli stessi saranno accettati privi di bollo.

In relazione a quanto sopra, agli assegnatari di borsa di studio, che inizieranno la loro attività presso il suddetto Istituto, verranno restituiti gli atti medesimi affinchè vengano regolarizzati con la presccritta tassa di bollo presso l'Ufficio del registro italiano, a' termini di legge.

Tale adempimento dovrà essere espletato, entro tre giorni dalla data di restituzione dei predetti, i quali dovranno, in ogni caso, essere riconsegnati, tempestivamente, all'ufficio che ha provveduto alla restituzione medesima.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti,

2) gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*) dell'art. 7, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti e titoli, se perverranno all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto art. 6, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre Amministrazioni ed Enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la Commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 delle legge 6 dicembre 1964, *n*. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa Commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1968.

Art. 12.

I certificati e titoli di cui all'art. 7, saranno restituiti dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1967
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 313.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 229.
ROMA

Il sottoscritto . . . . cittadino straniero, di nazionalità . . . . . nato a . il . . . . e residente in . . . via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di 19 borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso, ed, in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) α a non aver potuto presentare, in quanto residente e con attuale dimora all'estero, la presente domanda, nella prescritta carta da bollo da L. 400 ed i documenti di cui all'art. 7 del presente bando, debitamente bollati presso l'Ufficio del registro italiano, secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo;

4) α a impegnarsi, pertanto, a provvedere ai predetti adempimenti fiscali presso l'Ufficio del registro italiano, in conformità al disposto degli articoli 6 e 7 del bando di concorso (α solo per i cittadini stranieri che presentano la domanda ed i documenti di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso bando di concorso, privi della tassa di bollo prescritta dalla legge italiana sul bollo);

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . . . .

(Firma) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

(9895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1967, registro n. 13 Interno, foglio n. 156, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del vice prefetto dott. Mario Pirelli, nominato prefetto e destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale degli archivi di Stato dott. Girolamo Giuliani è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione del dott. Mario Pirelli, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Umberto Prosperi è chiamato a far parte della Commissione anzidetta, in sostituzione del dottor Girolamo Giuliani, nominato presidente della Commissione stessa.

Al dott. Prosperi sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 75

(10493)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 9 ottobre 1967 il decreto ministeriale 16 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967, registro n. 36 Finanze, foglio n. 327, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 23 luglio 1966.

(10558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventotto posti di consigliere, categoria direttiva del ruolo amministrativo, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventotto posti di consigliere, categoria direttiva - ruolo amministrativo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, saranno effettuate in Roma presso il Palazzo degli esami, via G. Induno, nei giorni 2 e 3 novembre 1967, con inizio alle ore 8.

(10559)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.